

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3243

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELUCCI, CIRACÌ, DISTASO, MELILLA**

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato  
per le persone disabili

*Presentata il 20 luglio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione culturale e sociale, l'impegno delle famiglie delle persone disabili e degli operatori, nonché l'evoluzione legislativa hanno concorso, dal dopoguerra a oggi, a modificare sostanzialmente la condizione delle persone disabili nonché il loro sistema di tutele. Infatti, con il tempo, sono stati fatti numerosi passi in avanti sia giuridicamente sia rispetto la considerazione che la persona disabile ha acquisito all'interno della nostra società al punto che la nozione stessa di disabilità è considerata come un concetto non universale e in costante evoluzione.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, rappresenta lo strumento con cui lo Stato italiano ha regolamentato in modo compiuto e sistematico i diritti delle persone disabili. Tale legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili si rivolge ai circa 2 milioni di

soggetti con disabilità più o meno gravi presenti nel nostro Paese che vedono così sanciti fondamentali diritti, volti al raggiungimento di una piena integrazione e autonomia.

La presente proposta di legge va, in un certo senso, a integrare le agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992, prefiggendosi l'obiettivo di assicurare il patrocinio a spese dello Stato alle persone disabili e ai loro familiari nei procedimenti giudiziari amministrativi, penali e civili, anche nel caso specifico degli affari di volontaria giurisdizione, inerenti appunto le condizioni di disabilità.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, comunemente definito « gratuito patrocinio », permette alle persone meno abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentante in giudizio, di poter richiedere la nomina di un avvocato nonché la sua assistenza. Tale istituto, disciplinato

dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, trova il suo fondamento giuridico direttamente nella Costituzione e più precisamente nell'articolo 24 con il quale è sancita la facoltà per tutti di poter agire in giudizio al fine di vedere tutelati i propri diritti e interessi legittimi. È altresì garantito l'accesso al diritto di difesa a persone che non sono in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il relativo costo.

È opportuno ricordare che in merito alla rappresentanza processuale per la persona disabile valgono le regole generali previste dall'ordinamento giuridico. La persona disabile può anzitutto conferire procura speciale a un terzo per la sua rappresentanza processuale a mezzo di notaio o di altro pubblico ufficiale abilitati per legge a ricevere l'atto di conferimento. Con la procura speciale la persona disabile può decidere l'ambito e i confini della procura, nel senso che può limitare il conferimento solo ad atti specifici e non estenderlo ad altri atti.

Alla luce di tale normativa, la proposta di legge in oggetto, prevedendo il gratuito patrocinio solleva dall'onere pecuniario processuale le persone disabili e le loro famiglie al fine di permettere loro di agire a tutela dei propri diritti. L'istituto del gratuito patrocinio fa sì che l'assistenza legale gratuita sia concessa alle persone disabili e ai loro familiari nella tutela dei loro diritti inerenti la condizione di disabilità e dei relativi oneri, di cui è lo stesso Stato a farsi carico per la rappresentanza innanzi agli organi competenti.

Prevedere il gratuito patrocinio non solo per le persone meno abbienti, ma anche per tutti coloro che si trovano a vivere in una condizione di disabilità, oltre a essere doveroso, rappresenta senz'altro un segno di civiltà che tutte le moderne democrazie devono prevedere nonché tutelare.

La presente proposta di legge disciplina le voci e le procedure di spesa dei diversi

processi, come il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. L'ambito di applicazione previsto è necessariamente ampio in quanto non è possibile prevedere nel dettaglio o analiticamente l'ampio novero di possibili situazioni di lesione di diritti delle persone disabili e delle loro famiglie; la tutela gratuita deve quindi essere azionabile in ogni grado e in ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.

Resta fermo il fatto che la concessione del gratuito patrocinio dovrà essere subordinata all'accertamento delle aziende sanitarie locali (ASL) mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e solo dopo l'acquisizione della relativa certificazione il beneficiario, l'esercente la patria potestà, il tutore o l'amministratore di sostegno potrà scegliere il proprio legale di fiducia ed essere totalmente esonerato dalle spese processuali.

Nello specifico, all'articolo 1 della presente proposta di legge viene assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino disabile, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile obbligato per la pena pecuniaria. Inoltre, è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino disabile quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

All'articolo 2 viene specificato l'ambito di applicazione della presente proposta di legge.

All'articolo 3 sono stabilite le condizioni per l'ammissione al patrocinio che sono accertate direttamente dalle ASL mediante le citate commissioni mediche.

Negli articoli 4 e 5 sono fissate le modalità nonché il contenuto che deve avere l'istanza per attivare la richiesta di ammissione al patrocinio.

Sono altresì disciplinate le modalità con cui si provvede alla nomina del difensore, il quale deve rispettare determinati requisiti,

e che è scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'Ordine del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (articoli da 6 a 8).

Gli articoli da 9 a 11 disciplinano i casi in cui vi sia l'ammissione anticipata da parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati, nonché i tempi in cui iniziano a decorrere gli effetti dell'istanza di gratuito patrocinio.

Sono altresì stabiliti l'onorario e le spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte nonché i casi in cui è previsto il divieto di percepire compensi o rimborsi (articoli da 12 a 15).

All'articolo 16 è prevista la possibilità di estendere il trattamento previsto per il cit-

tadino italiano allo straniero e all'apolide purché sia residente nello Stato italiano.

Negli articoli da 17 a 22 sono disciplinati le modalità e i tempi con cui è accolta la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio, i casi in cui è sancita l'esclusione del patrocinio stesso e la possibilità di presentare ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza.

La proposta di legge stabilisce, altresì, le modalità con cui sono nominati un secondo difensore, il sostituto del difensore e dell'investigatore, il consulente tecnico di parte nonché i relativi compensi (articoli da 23 a 30).

Infine, sono definite le spese che decorrono per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune delle quali sono gratuite, mentre altre sono anticipate direttamente dall'erario.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Patrocinio a spese dello Stato).*

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato, di seguito denominato « patrocinio », nel processo penale per la difesa del cittadino disabile, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ed è altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo e negli affari di volontaria giurisdizione, qualora il procedimento giudiziario derivi in tutto o in parte da questioni inerenti la disabilità.

2. È inoltre, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino disabile quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

## ART. 2.

*(Ambito di applicazione).*

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e di opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

## ART. 3.

*(Condizioni per l'ammissione).*

1. Può essere ammesso al patrocinio colui che abbia effettuato gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua. Tali accertamenti sono effettuati dalle aziende sanitarie locali (ASL) mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

## ART. 4.

*(Istanza per l'ammissione).*

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo

2. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di seguito denominata « istanza », è sottoscritta dall'interessato, dal tutore, dall'esercente la potestà genitoriale o dall'amministratore di sostegno a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, con le modalità stabilite dall'articolo 38, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

## ART. 5.

*(Contenuto dell'istanza).*

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unita-

mente ai rispettivi codici fiscali. All'istanza deve essere allegata la certificazione della condizione di disabilità rilasciata dalla commissione medica di cui all'articolo 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'Ordine degli avvocati, di seguito denominato « consiglio dell'Ordine », competente a provvedere in via anticipata lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

ART. 6.

*(Nomina del difensore).*

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'Ordine del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione o il Consiglio di Stato, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'Ordine del distretto di corte d'appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di fiducia anche non iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 7.

ART. 7.

*(Elenco degli avvocati per il patrocinio).*

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio è formato dagli avvocati che ne fanno domanda. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'Ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi

civili, penali, amministrativi e tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni.

2. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

3. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è istituito presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

#### ART. 8.

*(Obbligo a carico del difensore).*

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

#### ART. 9.

*(Organo competente a ricevere l'istanza).*

1. L'istanza è presentata dall'interessato, da colui che esercita la potestà genitoriale, dal tutore, dall'amministratore di sostegno o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al consiglio dell'Ordine.

2. Il consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede

il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 10.

*(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'Ordine).*

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza, il consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni alla quale l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'Ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

ART. 11.

*(Decorrenza degli effetti).*

1. Gli effetti dell'istanza decorrono dalla data in cui l'istanza stessa è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

ART. 12.

*(Onorario e spese del difensore).*

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai

valori medi dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

#### ART. 13.

*(Onorario e spese dall'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte).*

1. Le competenze e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

## ART. 14.

*(Divieto di percepire compensi o rimborsi).*

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Ogni patto contrario è nullo.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 costituisce grave illecito disciplinare professionale.

## ART. 15.

*(Recupero delle somme da parte dello Stato).*

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

## ART. 16.

*(Equiparazione dello straniero e dell'apolide).*

1. Il trattamento previsto dalla presente legge per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

## ART. 17.

*(Decisione sull'istanza).*

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni alle quali l'ammissione al beneficio è subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui al comma 1.

## ART. 18.

*(Provvedimenti adottabili dal magistrato).*

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che è depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia.

## ART. 19.

*(Esclusione dal patrocinio).*

1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente è assistito da più di un difensore.

2. In ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

## ART. 20.

*(Presentazione dell'istanza al magistrato competente).*

1. L'istanza può essere presentata dall'interessato, da colui che esercita la potestà genitoriale, dal tutore, dall'amministratore sostegno o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza

è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Se il soggetto che presenta l'istanza è detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi all'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o la inviano, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

#### ART. 21.

*(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità).*

1. In caso di momentanea impossibilità a presentare la documentazione di cui all'articolo 5 questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, da colui che esercita la potestà genitoriale, dal tutore o dall'amministratore sostegno.

#### ART. 22.

*(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza).*

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 18, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

3. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato il quale, nei venti giorni successivi, può proporre ricorso per cassazione

per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 23.

*(Nomina di un secondo difensore).*

1. L'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

ART. 24.

*(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore).*

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte d'appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte d'appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

ART. 25.

*(Nomina del consulente tecnico di parte).*

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte d'appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta.

## ART. 26.

*(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore d'ufficio).*

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata, colui che esercita la potestà genitoriale, il tutore o l'amministratore di sostegno delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

## ART. 27.

*(Compenso dell'investigatore privato).*

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria.

## ART. 28.

*(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte).*

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

## ART. 29.

*(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari).*

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.

## ART. 30.

*(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte).*

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte ammessa al patrimonio non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

## ART. 31.

*(Definizione delle spese).*

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese gratuite i contributi unificati, le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) l'indennità di custodia;

f) le competenze e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 32.

*(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale).*

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 3 e inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

a) il contributo unificato;

b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettere a) e b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

ART. 33.

*(Pagamento in favore dello Stato).*

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarci-

mento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

#### ART. 34.

*(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio).*

1. Le spese di cui all'articolo 27 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17PDL0035780\*